

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

22 FEB. 2000

ADDI' **22 FEB. 2000**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.


..... OMISSIS

BADALONI, BONADONNA DONATO, MARRONI, META.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 466

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un atto di concessione con il circolo nautico "S. Giorgio" Via Monte Cadria, 9 per un'area golenale sita in Fiumicino - Loc. ta' Isola Sacra Via Monte Cadria, 7 attualmente condotta in locazione dal Sig. Attilio Attili.



OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un atto di concessione con il Circolo Nautico "S. Giorgio" Via Monte Cadria, 9 – per un'area golenale sita in Fiumicino – loc.tà Isola Sacra Via Monte Cadria, 7 attualmente condotta in locazione dal sig. Attilio Attili

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato;

VISTA la Legge del 15.5.1997 n. 127;

PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio è subentrata ope legis all'ex ONC nella titolarità di beni immobili siti nel Comune di Fiumicino ed adibiti ad attività cantieristica, nautica, diportistica, etc.;
- tra i beni suddetti figura quello in oggetto, distinto in N.C.E.U. al foglio 1066, p.lla 23 attualmente condotto in locazione dal Sig. Attilio Attili a seguito di contratto stipulato con questo Ente in data 3.03.97 e con scadenza 31.12.2002, registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati di Roma in data 28/5/97 al n. B/31979 ed approvato con deliberazione di G.R. n.2031 del 14/04/97;
- l'area suddetta confina, da un lato, con il Circolo Nautico S. Giorgio, Via Monte Cadria, 9 attuale concessionario di un'area golenale di proprietà regionale a seguito di atto stipulato in data 22.7.97 in esecuzione delle deliberazioni di G.R. nn. 5736/94 e 9591/96;

PRESO ATTO che in data 7.02.2000 il Sig. Attilio Attili ha comunicato a questo Ente la volontà di rinunciare, a far data dal 28.2.2000 al contratto attualmente in essere relativo all'area in oggetto, impegnandosi a lasciare libero e disponibile il terreno entro la data suddetta;

CONSIDERATO, altresì, che in data 7.02.2000 il Circolo Nautico S. Giorgio ha presentato formale richiesta di acquisizione in concessione dell'area rilasciata dal sig. Attili, al fine di ampliare la propria attività, e tenuto conto del fatto che l'area stessa è confinante con il Circolo Nautico

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di aderire alla richiesta presentata dal Circolo Nautico "San Giorgio" in relazione all'acquisizione dell'area suddetta, tenuto conto del fatto che trattasi di terreno confinante e quindi morfologicamente adatto ad essere incorporato nella struttura esistente;

RITENUTO NECESSARIO, per i motivi suesposti,

- autorizzare l'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive, Demanio, Patrimonio ed Economato a sottoscrivere un atto di concessione con il Circolo Nautico San Giorgio – Via Monte Cadria, 9 – Fiumicino, in relazione all'area golenale di proprietà regionale attualmente condotta in locazione dal sig. Attilio Attilio,



distinta in N.C.E.U. al foglio 1066 p.lla 23 ed ubicata nella medesima via Monte Cadria al civico n. 7;

- procedere, preliminarmente alla stipula, alla determinazione del canone di concessione sulla base dei medesimi parametri adottati con le deliberazioni di G.R. nn.5736/94 e 9591/96;
- stabilire che l'atto di concessione, per l'area in oggetto, vada a scadere alla data del 31/12/2008, in modo tale da coincidere con il precedente atto stipulato in data 21.7.97 con il Circolo Nautico "San Giorgio" e registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati di Roma al n. C/38995 in data 21.10.97;

### DELIBERA

- di prendere atto della volontà del Sig. Attilio Attili di rilasciare l'area golenale di proprietà regionale attualmente condotta in locazione e sita in Località Isola Sacra del Comune di Fiumicino Via Monte Cadria, 7;
- di aderire alla richiesta presentata dal Circolo Nautico "San Giorgio", attuale concessionario dell'area golenale adiacente sita in Via Monte Cadria, 9, in relazione all'acquisizione dell'area rilasciata dal sig. Attili, tenuto conto del fatto che trattasi di un terreno confinante e quindi morfologicamente adatto ad essere incorporato nella struttura esistente;
- di autorizzare, per i motivi suesposti, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive, a sottoscrivere un apposito atto di concessione con il Circolo Nautico S. Giorgio in relazione all'area in oggetto con le modalità indicate in premessa;
- di stabilire che la scadenza della concessione venga stabilita al 31/12/2008, in modo tale da coincidere con quella prevista dal precedente atto stipulato in data 22.07.97 con il Circolo Nautico S. Giorgio e registrato all'Ufficio del Registro Atti privati di Roma in data 21.10.97 al n. C/38995.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.

28 FEB. 2000

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



31254



CONTRATTO DI LOCAZIONE



L'anno milienovecentonovantasette addì 03 del mese di MARZO in Roma in una sala della Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 sono presenti:

1) L'Ente Regione Lazio (C.F. 80143490581) in persona dell'Assessore Regionale pro-tempore alle Risorse e Sistemi domiciliato per la carica in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, in seguito detto anche locatore;

2) Il Sig. ATTILI Attilio nato a Roma il 20.10.1942 C.F.: TTL TTL 42R20 H501T e residente in Fiumicino (RM) Via Monte Cadria, 7 in seguito indicato come conduttore per ragioni di brevità;

ESSI PREMETTONO

- che la Regione Lazio è proprietaria di un appezzamento di terreno golenale in destra del fiume Tevere, di circa 1510 - sito in Fiumicino (RM) loc.tà Isola Sacra proprietà del disciolto Ente O.N.C. e confinante con il Ponte della Scafa, con l'argine del fiume con il fiume Tevere e con altro lotto golenale;
- che in progresso di tempo tale appezzamento è stato concesso in locazione al Sig. Attili Tullio;
- che attualmente l'immobile è condotto in locazione dal Sig. ATTILI Attilio, erede legittimo del titolare del precedente rapporto di locazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

**L'ASSESSORE**  
*Riccardo Della Rocca*

ADDIZIONALE DEL BOLLO A CALENDARIO IL CASSIERE  
 IL DIRETTORE (G. Vani)

REGISTRAZIONE AN° ..... B/31979  
 Centocinquantamila



per copia conforme all'originale



UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA

fra le parti cui sopra costituite, si conviene e stipula quanto appresso:

ART. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Regione Lazio, in persona dell'Assessore regionale pro-tempore alle Risorse e Sistemi concede in locazione al Sig. ATTILI Attilio, l'appezzamento di terreno golenale di circa mq. 1510 sito in località Isola Sacra del Comune di Fiumicino (RM) confinante con il Fonte della Scafa, con l'argine del fiume, con il fiume Tevere e con altro lotto golenale, in Via Monte Cadria n. 7

ART. 3

La locazione avrà durata di anni 6 (sei) a far data dal 01.01.97 e pertanto andrà a scadere il 31.12.2002.

Il rapporto, alla prevista scadenza, si rinnoverà di ulteriori 6 anni, in assenza di disdetta, da effettuarsi con raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza stessa. Alle successive scadenze la rinnovazione potrà avvenire solo per espresso consenso delle parti, esclusa quindi la tacita riconduzione.

L'eventuale permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del contratto sarà considerata senza titolo, anche nel silenzio del locatore nonostante il

versamento di somme a qualsiasi titolo e legittimerà legittimerà l'azione per il rilascio e per la corresponsione dell'indennità di occupazione, salvì in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni sofferti.

L'indennità giornaliera di occupazione in caso di ritardata riconsegna del bene locato, in ordine all'esecuzione e tempestività della quale solo il conduttore deve farsi parte diligente, sarà pari ad 1/30mo della rata mensile del canone di locazione, aggiornato ai sensi dell'art. 6 del presente contratto. Resta impregiudicato il rimborso delle spese accessorie, derivanti dalla presente locazione, sostenute dall'Ente locatore fino alla data dell'effettiva riconsegna.

#### ART. 4

La locazione viene assentita al canone annuo di L.6.804.000 (seimilioniottocentoquattromila) ; detto canone dovrà essere versato in rate mensili anticipate di L.567.000 ciascuna, entro il giorno 5 (cinque) del mese sul c/c 24307001 intestato all'Ente Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA. Tale termine ha carattere essenziale per cui il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito i



per copia conferma all'originale

pagamento delle rate scadute. Il conduttore prende atto che il mancato pagamento del canone mensile dà luogo alla sua automatica costituzione in mora, anche agli effetti del pagamento degli interessi, senza necessità di diffida.

Nell'ipotesi di ritardo - colpevole o incolpevole - nel pagamento della rata mensile del canone e di quanto altro dovuto in forza del presente atto sono dovuti a partire dalle date di scadenza gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 C.C., nella misura vigente al momento.

#### ART. 5

Per effetto di quanto enunciato al precedente articolo 4) il conduttore riconosce che la mancata corresponsione delle somme anzidette nei tempi convenuti costituirà titolo per l'Ente locatore per procedere allo sfratto per morosità.

#### ART. 6

Il canone di cui all'articolo 4) a decorrere dal 01.01.98 sarà aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente, in conformità del disposto art. 32 L. 392/78 come modificato dalla L. 118/85 art. 1 comma 9 sexies. Le parti convengono che l'adeguamento del canone dovrà essere effettuato con le decorrenze



pattuite a prescindere dalla richiesta del locatore. E' fatta salva l'eventuale revisione ed adeguamento di cui in premessa.

ART. 7

Si dà atto che sull'area oggetto della locazione è stato realizzato un fabbricato ad uso abitativo per il quale, tenuto conto della particolare natura del terreno locato e dei relativi vincoli idrogeologici, l'Ente locatore non concederà il proprio assenso per eventuali sanatorie. Sono pertanto a carico del conduttore tutte le spese ed oneri connessi alla eventuale demolizione del manufatto suddetto, escludendo, comunque, che il presente contratto costituisca titolo per reclamare diritti di qualsiasi natura, ivi compreso quello di superficie.

L'ASSESSORE  
Riccardo Della Rocca

ART. 8

L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il conduttore provvederà, a propria cura e spese, ad adottare direttamente e, ove necessario, d'intesa con la Regione Lazio, tutte le misure atte ad assicurare la buona conservazione del bene. La Regione Lazio avrà facoltà di accertare periodicamente, tramite propri tecnici, che l'impegno contrattualmente assunto venga rispettato.

*[Handwritten signatures]*

ART. 9

Tutte le opere di miglioria che verranno apportate, previa autorizzazione della Regione Lazio, si

per copia conforme all'originale

intendono acquisite, alla scadenza della locazione, al patrimonio della Regione, senza che il conduttore possa pretendere compensi a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

#### ART. 10

E' fatto divieto al conduttore di sublocare in tutto o in parte l'immobile nonché cedere a terzi il contratto di locazione. E' fatto ancora divieto al conduttore di cedere, anche a titolo gratuito e di sottoporre ad altro onere o vincolo in tutto o in parte, la cosa locata. Detto divieto non potrà ritenersi abrogato nel silenzio della parte locatrice.

#### ART. 11

E' fatto, comunque, assoluto divieto al conduttore di apportare modificazioni di qualsiasi specie all'immobile di cui trattasi, senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio.

Per qualsiasi opera di innovazione dovrà altresì essere preventivamente acquisito il parere del competente Ufficio Speciale per il Tevere e l'Agro Romano, in considerazione del vincolo idrogeologico cui è soggetta l'area de quo.

In particolare il conduttore dovrà sottostare alle norme ed eventuali limitazioni di qualsiasi genere dovessero essere imposte dai predetti Uffici ed Enti, soprattutto per ciò che riguarda l'uso delle sponde e del terreno limitrofo.

ART. 12

Il conduttore esonererà il locatore espressamente e nel modo più ampio anche in deroga alle norme di legge da ogni responsabilità di tipo contrattuale per:

- a) danni diretti o indiretti derivanti da fatti ed omissioni dolosi o colposi;
- b) danni comunque determinati da nubifragi, allagamenti, rottura e/o rigurgito di fogne e tubazioni, umidità o trasudo o invasione o infiltrazione di acqua o liquami, comunque causati; inconvenienti derivanti dagli impianti tutti installati sulla cosa locata;

ART. 13

Qualsiasi versamento eseguito dal conduttore, indipendentemente dalla dichiarazione di questo e quindi anche in deroga all'art. 1193 C.C., sarà imputato prima agli interessi e alle spese, anche legali, quindi ai costi sostenuti in forza del presente contratto per prestazioni accessorie, rimborsi similari ed infine ai canoni mensili scaduti e non pagati, a cominciare da quelli più antichi e ciò pure in difformità delle indicazioni apposte dal conduttore su bollettini di versamento in c/c che l'Ente periodicamente, per esigenze organizzative e di snellimento della riscossione, potrebbe direttamente inviare.

ART. 14

Le spese di registrazione del presente contratto e della sua

per copia conforme all'originale



eventuale rinnovazione sono a carico del conduttore e della parte locatrice in parti uguali.

Alla suddetta registrazione dovrà provvedere il conduttore, con esonero per il locatore da responsabilità derivanti da omessa registrazione.

Le spese di bollo, nonché ogni altra spesa comunque connessa con il contratto stesso sono invece a totale carico del conduttore.

#### ART. 15

Il conduttore si impegna a produrre garanzia fidejussoria (o alternativa o sostitutiva del deposito cauzionale per l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto per un importo pari a L. 1.701.000 (unmilionesettacentocinquemila) corrispondenti a n. 3 mensilità, salvo eventuali integrazioni in relazione all'applicazione degli aggiornamenti di cui al precedente art. 5).

Tale garanzia avrà validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere rinnovata per uguale periodo in caso di proroga dello stesso.

#### ART. 16

Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1486 C.C., che il presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non sia adempiuta

secondo le modalità stabilite.



ART. 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alla normativa vigente in materia. Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere approvata che mediante atto aggiuntivo al contratto stesso.

ART. 18

Il presente atto mentre impegna il conduttore all'atto della stipulazione, diventerà obbligatorio per il locatore allorché sarà adottata e resa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

ART. 19

Si prende atto che il conduttore é erede legittimo di Attilio Tullio titolare del precedente rapporto di locazione per l'immobile di cui trattasi.

IL CONDUTTORE

PER LA PARTE LOCATRICE

L'ASSESSORE  
*Riccardo Della Rocca*



Il conduttore dichiara di aver letto gli artt.

3),7),8),10),11),13),14) e 18 del presente contratto sottoscritto in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 8201 del 25.10.94, e di approvarli specificatamente ed integralmente.

IL CONDUTTORE

per copia conforme all'originale





ATTO DI CONCESSIONE

L'anno 1997 il giorno 22 del mese di LUGLIO in Roma, presso gli Uffici dell'Assessorato Sviluppo

Economico, Attività Produttive, Demanio, Patrimonio,

L'ASSESSORE Francesco CIOFFARELLI

Economato della Regione Lazio Via R.R. Garibaldi, 7, sono presenti per la stipula del presente atto di concessione da valere ad ogni effetto di legge:

- il Circolo Nautico "S. Giorgio" - C.F.: 97106110584 con sede in Fiumicino (RM) Via Monte Cadria, 9 in persona del Presidente Sig. Andrea Rinaldi nato a Roma il 5.7.72 - C.F. RNL NDR 72105 H5010 residente in Roma, V.le dei Quattro Venti, 156 in seguito indicato come concessionario per ragioni di brevità:

- l'Ente Regione Lazio (C.F. 80143490581) con sede in Roma Via R.R. Garibaldi, 7, in persona dell'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico, Attività Produttive,

Demanio, Patrimonio, Economato, Francesco Cioffarelli in seguito detto anche concedente.

ESSE PREMETTONO

• che il Circolo Nautico "S. Giorgio" occupa un'area di proprietà regionale, sita in Fiumicino - località Isola Sacra, Via Monte Cadria della superficie di mq. 12679 circa;

• che detta area di provenienza ex O.N.C., costituisce, per la sua particolare natura e destinazione, bene demaniale



UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA  
AL N° C/36995  
ADDEBITATA DI BOLLO A CALENDARIO  
IL DIRETTORE (G. VARI)

Per copia conforme all'originale



regionale;

\* che su parte dell'area suddetta (mq. 1420 circa) sono

stati realizzati dal Circolo Nautico, manufatti di facile e  
difficile rimozione per lo svolgimento di attività  
cantieristica, nautica, diportistica ecc.

\* che la Regione intende formalizzare il rapporto di fatto

in essere, mediante la stipula di un atto di concessione,  
che detti norme che disciplinano il rapporto stesso,  
nella salvaguardia dei diritti dell'Ente, anche in ordine  
alla conformità della costruzione dei manufatti alla  
vigente normativa che deve essere assicurata dal  
concessionario a sua cura e spese;

\* che il concessionario dichiara di ben conoscere i criteri

adottati per la determinazione dei canoni di concessione,  
approvati dalla G.R. con delibera n. 9591 del 10.12.96,  
modificativa della precedente deliberazione n. 5736 del  
26.7.94;

\* che la occupazione dell'area demaniale da quo ha avuto

inizio in data anteriore al 01.01.89, per cui il  
concessionario si fa carico di corrispondere i relativi  
oneri per adeguamenti ISTAT per il pregresso periodo e sino  
a tutto il 1996 per un importo di L. 1.252.000;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, così costituite, si conviene e si stipula  
quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, dà in concessione al Circolo Nautico "S. Giorgio" che a mezzo del suo legale rappresentante accetta l'area sita in Fiumicino - Loc. Isola Sacra - Via Monte Cadria meglio evidenziata nella allegata planimetria. Tale compendio è distinto nel N.C.T. del Comune di Fiumicino al foglio di mappa 1066, con la particella 580 con un'estensione complessiva catastale di mq. 12679 circa così ripartita:

- superficie scoperta mq. 7829 circa
- superficie coperta mq. 1420 circa

ART. 3

La concessione avrà la durata di anni 12 (Dodici) con inizio dal 1.1.97 e, pertanto, andrà a scadere il 31.12.2009.

Alla sua scadenza la concessione potrà essere rinnovata per espresso consenso delle parti, su basi economiche e di durata da concordarsi.

E' data tuttavia facoltà all'Amministrazione concedente di pronunciare:

- 1) la decadenza del concessionario nei casi di:
  - a) difformità della gestione rispetto a quanto convenuto nel presente atto;

per copia conforme all'originale



b) uso non continuativo del bene per un periodo

superiore a sei mesi, o cattivo uso;

c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per

il quale è stata stipulata la concessione;

d) omesso pagamento del canone per numero 2 (due) rate;

e) abusiva sostituzione di terzi nel godimento

della concessione;

f) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione

o imposti da norme di leggi o di regolamento;

2) la revoca dell'atto, a insindacabile giudizio del

concedente per motivate ragioni connesse agli interessi

pubblici che il bene è destinato a soddisfare, con preavviso

di almeno 6 (sei) mesi.

Nei casi di decadenza o revoca sopraindicati il

concessionario non potrà pretendere alcun compenso o

indennizzo.

In caso di rifiuto al rilascio, l'Amministrazione concedente

si avvarrà delle procedure cui all'art. 823 c.c., con spese

a carico dell'inadempiente.

#### ART. 4

Il concessionario si impegna ad adeguare a sua cura e spese

le strutture esistenti sull'area de quo alle eventuali

prescrizioni del Comune di Fiumicino, nonché alle norme di

sicurezza che verranno impartite dall'Ente concedente sulla

base delle direttive richieste all'Ufficio Speciale del Genio



Civile per il Tevere e l'Agro Romano con nota n. 11301

del 30.11.1994. Detto obbligo sussisterà anche nel caso in cui nel corso del rapporto si rendessero necessari ulteriori adeguamenti previsti da specifiche norme di legge in materia.

Nessuna responsabilità, pertanto, potrà essere addebitata alla Regione Lazio in caso di mancato adeguamento alle disposizioni suddette.

L'ASSESSORE  
Francesco CIOFFARELLI

ART. 5

Nei casi di scadenza, revoca, rinuncia o decadenza del presente atto tutte le opere di miglioria ed i manufatti realizzati verranno acquisiti dall'Ente concedente senza compenso alcuno.

ART. 6

La concessione, a decorrere dal 1.1.97, viene assentita al canone annuo di L. 22.669.000 (ventiduemilioneisecientosessantatannovemila) che il Circolo Nautico "S. Giorgio" e per esso il suo Presidente si impegna a versare in rate semestrali anticipate di L. 11.334.000 ciascuna.

ART. 7

La parte concessionaria si obbliga altresì, con il presente atto, a versare a titolo di adeguamento ISTAT per la pregressa occupazione l'importo di L. 1.282.000 in unica soluzione e contestualmente al pagamento della prima rata di canone.

Il concessionario, al riguardo, dichiara e riconosce che

per copia conforme all'originale



l'importo di cui al presente articolo è ad ogni effetto da considerare canone di concessione, per cui il mancato pagamento comporterà titolo e diritto dell'ente concedente a conseguire il rilascio del bene.

ART. 3

Il pagamento del canone di concessione, pari a L.22.669.000 dovrà essere versato in rate semestrali anticipate di L. 11.334.000 ciascuna entro il giorno 5 (cinque) dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno con decorrenza 1.1.97.

Il termine succitato ha carattere essenziale, per cui il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Inoltre la parte concessionaria si impegna a corrispondere gli interessi legali in caso di mancato o ritardato pagamento del canone di cui al presente articolo.

Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta per effetto del presente atto dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c n. 24307001, intestato all'Ente Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma. La prova del pagamento è costituita unicamente dalla esibizione della ricevuta di versamento.

ART. 9

Dall'1.1.1998 tale canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le parti convengono che l'adeguamento del canone dovrà essere effettuato con le decorrenze pattuite a prescindere dalla richiesta dell'Ente concedente.

ART. 10

L'area in oggetto, di proprietà regionale, si intende concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e dovrà esser riconsegnata a fine di concessione, all'Ente Regione in stato di perfetta conservazione.

Il concessionario non potrà eccedere i confini assegnatigli.

ART. 11

L'area viene concessa per l'uso esclusivo di attività commerciali o artigianali e/o cantieristiche e/o per associazione sportiva. E' vietato eseguire nel tratto di terreno concesso costruzioni di sorta e qualsiasi trasformazione non ammessa, nonché cedere, sub-concedere o affittare, in tutto od in parte, lo stesso senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

ART. 12

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per oneri connessi all'esercizio della concessione, e per eventuali

per copia conforme all'originale



violazioni perpetrate dal concessionario in materia urbanistica e/o ambientale.

ART. 13

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente concedente in ordine ai danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante l'esercizio della concessione.

ART. 14

La concessionaria esonera espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi.

ART. 15

La parte concessionaria si impegna ad assicurare le proprie attrezzature contro i rischi dell'incendio e responsabilità civile, anche per eventuali danni alla proprietà e a terzi.

ART. 16

Si soprassiede alla formale consegna dell'immobile in quanto lo stesso è già in possesso del concessionario.

ART. 17

Sono a carico della parte concessionaria, per l'intero rapporto, le utenze tutte esistenti nell'immobile.

ART. 18

Le spese di registrazione, spese di bollo, nonché ogni altra spesa comunque connessa con il presente atto sono a carico della concessionaria.

ART. 19



Per quanto non previsto nel presente atto le parti si riportano alle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali.

ART. 20

L'Ente concedente prende atto della comunicazione del Circolo Nautico concessionario il quale ha dichiarato che è in corso la sua trasformazione in Società di capitali nonché il cambio di denominazione.

Per l'effetto, l'Ente resta impegnato a riconoscere la validità del presente atto anche nei confronti del nuovo soggetto, con le garanzie dell'accolto di tutte le obbligazioni già assunte dal Circolo Nautico "S. Giorgio".

ART. 21

Il presente atto di concessione, mentre vincola il concessionario fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà impegnativo per la parte concedente soltanto dopo che esso sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

PER IL CONCESSIONARIO

PER IL CONCEDENTE

L'ASSESSORE  
Francesco GIOFFARELLI

Il concessionario dichiara di accettare specificamente le condizioni di cui agli artt. 3 (scadenza della concessione, esclusione del rinnovo automatico, cause di decadenza e di revoca), 4 (obbligo di adeguamento alle norme di sicurezza),




Per copia conforme all'originale



5 (acquisizione delle opere), 7 (adeguamento ISTAT  
pregresso), 9 (aggiornamento del canone), 11 (divieto di  
trasformazione, subconcessione ed affitto), 20  
(trasformazione societaria).

PER IL CONCESSIONARIO



PS214/ts